



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Unità di missione strategica semplificazione e digitalizzazione

Ufficio Semplificazione

Via Vannetti, 15 – 38122 Trento

T +39 0461 492626

F +39 0461 491243

pec umst.semplificazione_digitalizzazione@pec.provincia.tn.it

@ umst.semplificazione_digitalizzazione@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

Spett.li

DIPARTIMENTI

UNITÀ DI MISSIONE STRATEGICA

e, p.c. DIREZIONE GENERALE

AVVOCATURA DELLA PROVINCIA

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI

LORO SEDI

P330/2021/1.1.1-2019-16/ARC/GC/pt

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 – Decreto Rilancio. Modifiche agli articoli 71, 75 e 76 del DPR 445/2000.

Il provvedimento in oggetto, ha, *inter alia*, riformato il DPR 445/2000, nelle disposizioni dedicate ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e alle sanzioni applicate in caso di non veridicità delle stesse. Si ritiene doveroso evidenziare le modifiche apportate rispetto alla disciplina previgente e fornire, a **fini applicativi**, una prima lettura interpretativa delle stesse, condivisa con Avvocatura della Provincia, Dipartimento affari finanziari e Servizio legislativo.

Art. 71 DPR 445/2000

art. 71 DPR 445/2000 previgente	Art. 71 DPR 445/2000 vigente
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.	1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio , sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

La nuova formulazione dell'articolo introduce alcune importanti novità:

- i “*fondati dubbi*” di cui al previgente comma 1 sono stati sostituiti dal “*ragionevole dubbio*”;
- il campione di pratiche che l'amministrazione decide di sottoporre a controllo va ora proporzionato al rischio e all'entità del beneficio economico concesso, oltre che all'ipotesi di ragionevole dubbio.

Art. 75 DPR 445/2000

L'inserimento del nuovo comma 1-bis è di impatto assai significativo. Il primo comma già prevedeva la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato in caso di accertamento di una dichiarazione “non veritiera”.

Così recita il nuovo articolo 75:

1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.*

1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.

A seguito delle modifiche introdotte, quindi, si aggrava la situazione del dichiarante che dovesse rendere dichiarazioni mendaci, in quanto all'accertamento della non veridicità vengono collegate due ulteriori rilevanti conseguenze:

- **la revoca, ossia la restituzione, del beneficio economico o della parte di beneficio eventualmente già erogata** sulla base della dichiarazione non veritiera;
- **il divieto di presentare domanda, alla medesima struttura che ha riscontrato la dichiarazione mendace**, per ottenere contributi, finanziamenti e agevolazioni **nei due anni successivi all'adozione del provvedimento di decadenza.**

Per come è formulata la disposizione, nel caso di benefici, economici e non, ***in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio***, si ritiene che la stessa debba essere interpretata nel senso che trova applicazione la sola sanzione del divieto di accesso, mentre resta fermo l'eventuale beneficio già erogato.

Si comunica inoltre che restano valide le “*Direttive per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”, approvate con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2960/2010 e n. 2031/2012, con la precisazione che l'applicazione delle conseguenze accessorie previste dal novellato articolo 75 è configurabile nei soli casi di **decadenza totale** dal beneficio conseguito sulla base della dichiarazione mendace (e quindi nel caso di falsità su di un presupposto necessario per l'erogazione) e ferma restando l'eccezione introdotta dal comma 1-bis in relazione agli interventi, anche economici, in favore dei soggetti fragili.

Si precisa infine che la norma, in quanto delineante una vera e propria sanzione “accessoria” alla decadenza, non può essere retroattiva, pertanto le conseguenze previste dal comma 1-bis, in caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione resa e quindi adottato il provvedimento di decadenza dal beneficio indebitamente conseguito, vanno applicate alle **dichiarazioni sostitutive, di cui è stata successivamente appurata la non veridicità, rese dalla data di entrata in vigore del D.L. c.d. Rilancio, e quindi a decorrere dal 19 maggio 2020.** Non è infatti

punibile la condotta mendace posta in essere prima dell'entrata in vigore della corrispondente norma punitiva, così come enunciato dall'articolo 1 della l. 689/1981 (principio di legalità).

ART. 76 DPR 445/2000

Art. 76 previgente	Art. 76 vigente
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.	1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.

E' stata dunque inasprita la sanzione penale prevista.

Si suggerisce altresì di portare a conoscenza dei propri utenti, con i mezzi ritenuti più idonei ed efficaci (pubblicazione nel sito web; specifica informativa in bandi o criteri di prossima adozione, comunicazione personale...) l'inasprimento delle conseguenze nel caso di accertata non veridicità delle autodichiarazioni rese. Si propone, coerentemente, anche la modifica della formula relativa alle dichiarazioni sostitutive, contenuta nella modulistica di competenza, con la seguente formulazione:

"A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti alla dichiarazione non veritiera, e consapevole altresì che l'accertata non veridicità della dichiarazione comporta il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)".

A tal proposito, si precisa che - in relazione alla modifica suddetta - **non sarà necessario acquisire il preventivo parere di conformità dall'Ufficio semplificazione**. La modulistica andrà comunque aggiornata con determinazione del dirigente responsabile, che prenderà atto della modifica normativa intercorsa (senza quindi allegare al provvedimento tutti i moduli di competenza).

Si ricorda infine che le modifiche introdotte all'articolo 75 trovano applicazione anche in relazione ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.

Poiché sono in corso ulteriori approfondimenti con i competenti organi statali, sarà cura dello Scrivente fornire eventuali ulteriori indicazioni in merito.

Tutto ciò premesso, si prega di veicolare la presente nota anche a tutti i soggetti terzi cui è stata affidata l'attività istruttoria in regime di concessione, convenzione o contratto (es. CONFIDI) dei procedimenti di rispettiva competenza.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
- dott.ssa Cristiana Pretto -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).